

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 6 Febbraio 2003

Circolare n. 26

Allegati 1

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Determinazione per l'anno 2003 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .||

SOMMARIO:

1. *Premessa*
2. *minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori;*
3. *retribuzioni convenzionali in genere;*
4. *rapporti di lavoro a tempo parziale;*
5. *quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438;*
6. *aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;*
7. *limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;*
8. *valore degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;*
9. *regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 6, lett. e) del D.Lgs. 2.91997, n. 314);*
10. *contributo apprendisti per l'anno 2003;*

11. *Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.*
12. *Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
13. *regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2003.*

1. Premessa.

Si premette che la disciplina di seguito illustrata trova applicazione, a partire dall'anno 2003, anche nei confronti della categoria dei dirigenti di aziende industriali.

Come è noto, infatti, l'articolo 42 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti industriali (INPDAI) e il trasferimento delle relative strutture e funzioni all'Inps.

A decorrere della medesima data, i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti del soppresso Istituto sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti (1).

2. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (2)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (3). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,4 % nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all' 1.1.2003 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 38,20 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni

lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2003, pari a € 402,12 mensili) (4).

anno 2003	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	402,12
Minimale giornaliero (9,5%)	38,20

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (5). Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento, fissato a seguito degli adeguamenti annuali in € 20,72 (6) è pari, per l'anno 2003, a € 21,22 .

anno 2003: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	21,22

3.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 6.11. 2001, n. 423 è iniziato, a partire dall'anno 2002, il processo di riforma della disciplina recata dal D.P.R. n. 602 /1970 finalizzato al raggiungimento dell'equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.

Conclusasi la prima fase del percorso di adeguamento (gennaio -dicembre 2002) che ha previsto l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, a partire dal 1.1.2003 e sino al 31.12.2006, si attuerà la seconda e ultima fase ossia quella del progressivo innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi finalizzata al graduale superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali.

Le modalità di incremento della retribuzione sono quelle previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 423/2001.

In particolare la norma stabilisce che, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S. e delle contribuzioni minori l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2, debba essere, a decorrere dall'anno 2003 , annualmente aumentato nella misura percentuale prestabilita.

Poiché però il decreto prevede per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo (per l'I.V.S. l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione) per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno, per il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, due distinti imponibili giornalieri.

Tale differenziazione verrà meno soltanto a partire dall' 1.1.2007 poiché come previsto dall'art. 3, comma 4 , del D.L.gs. 423/2001 da tale periodo la retribuzione imponibile, ai fini del versamento di tutte le contribuzioni per i soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/1970 , dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art.1, comma 1, del D.L. n. 338/1989) senza alcuna distinzione fra le diverse forme assicurative.

Per una compiuta illustrazione delle novità recate dal decreto si veda la circolare [n. 33 del 4.2.2002](#).

3.1.1. Imponibile giornaliero ai fini della assicurazione IVS ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 423 del 2001.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 423 del 2001 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31.12.2006, per ciascun socio lavoratore, ai fini del versamento della contribuzione I.V.S., l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2, deve essere annualmente aumentato nelle misure percentuali prestabilite.

Come è noto, l'imponibile giornaliero, di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (7). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2003 ammonta a € 402,12, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 160,85.

Pertanto, l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del D.Lgs n. 423/2001, è determinato per l'anno 2003 in € 26,81.

Per quanto riguarda la percentuale di incremento retributivo, da applicare in aggiunta all'imponibile convenzionale, la norma stabilisce che la stessa debba essere calcolata sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato, per ogni anno, ai sensi del predetto art. 2, e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto per il medesimo anno dal relativo C.C.N.L., o da quello del settore o della categoria affine (8).

Per l'anno 2003 detta percentuale è pari al **25%**.

In ordine al minimo contrattuale giornaliero, da prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale, si precisa che lo stesso deve intendersi riferito agli elementi retributivi costituiti da paga-base, indennità di contingenza e dall'elemento distinto della retribuzione (Edr) ed è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla qualifica e/o livello di appartenenza del socio) diviso il periodo medio di occupazione mensile, che è pari, in ogni caso, a 26 giornate.

Il criterio fin qui illustrato ha, infatti, natura convenzionale e pertanto trova applicazione anche nei casi in cui i contratti collettivi prevedano una distribuzione del lavoro su un diverso numero di giornate.

Il contratto collettivo da applicare, ai fini del calcolo del minimo contrattuale, è quello vigente al 1 gennaio 2003.

Eventuali variazioni della retribuzione giornaliera che dovessero intervenire nel corso dell'anno (es. rinnovo contrattuale) non comportano una immediata rideterminazione degli imponibili previdenziali e ciò in considerazione del criterio convenzionale adottato ai fini del calcolo degli stessi.

I nuovi valori retributivi dovranno essere utilizzati, ai fini del calcolo del differenziale, soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione (9).

Si fornisce, di seguito, un esempio di calcolo dell'imponibile giornaliero ai fini I.V.S. ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 423/2001.

C.C.N.L. di riferimento: PULIZIA del 25/05/2001
determinazione dell'imponibile giornaliero, ai fini I.V.S., per il personale rientrante nel 5° livello

1. Imponibile giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane	€ 26,81
2. Retribuzione contrattuale mensile 5° livello	€ 1081,09*
3. Retribuzione contrattuale giornaliera (importo di cui al punto 2 : 26)	€ 41,58
4. Differenza retributiva (importo di cui al punto 3 – importo di cui al punto 1)	€ 14,77
5. Incremento retributivo anno 2003 (25% dell'importo di cui al punto 4)	€ 3,69
6. Imponibile giornaliero ai fini I.V.S. (somma degli importi di cui ai punti 1 e 5)	€ 30,50
7. Imponibile mensile (26 x importo di cui al punto 6)	€ 793,00
8. Imponibile mensile per il Mezzogiorno (20 x importo di cui al punto 6)	€ 610,00

* Retribuzione base (€ 1070,76) + E.D.R. (€ 10,33)

Restano salve le determinazioni, se di miglior favore, adottate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970.

Qualora la retribuzione corrispondente alla classe iniziale di contribuzione sia di importo inferiore a quello dell'imponibile giornaliero, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 423/2001, la contribuzione I.V.S. dovrà essere calcolata su quest'ultimo.

Ciò non comporterà una rideterminazione di tutte le classi di contribuzione poiché detto imponibile non costituisce la retribuzione di una nuova classe iniziale di retribuzione ma un semplice parametro retributivo di riferimento ai fini dell'individuazione delle classi di contribuzione da applicare.

In particolare, dovranno ritenersi confermate soltanto le classi che prevedono una retribuzione superiore o uguale al predetto imponibile.

3.1.2. Imponibile giornaliero minimo ai fini I.V.S..

Le modalità di determinazione dell'imponibile giornaliero, da assumere ai fini I.V.S., previste dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 423/2001, trovano applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il minimo contrattuale sia superiore al limite minimo di retribuzione giornaliera (10)

Qualora tale condizione non risulti soddisfatta, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo, la percentuale di aumento retributivo (25%) da applicarsi all'imponibile, di cui all'art. 2, deve essere calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite di retribuzione giornaliera.

L'importo così determinato costituisce il limite minimo di retribuzione al di sotto del quale non è possibile scendere ai fini della determinazione dell'imponibile da utilizzare ai fini pensionistici.

Per l'anno 2003 l'imponibile giornaliero minimo convenzionale, ai fini I.V.S., è pari a € 29,66.

1. Imponibile giornaliero utile all'accredito delle 52 settimane	€ 26,81
2. limite minimo di retribuzione giornaliera	€ 38,20
3. Differenza retributiva (importo di cui al punto 2 – importo di cui al punto 1)	€ 11,39
4. Incremento retributivo anno 2003 (25% dell'importo di cui al punto 3)	€ 2,85
5. Imponibile giornaliero minimo ai fini I.V.S. (somma degli importi di cui ai punti 1 e 4)	€ 29,66

Anno 2003	Euro
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini I.V.S. (comma 3 art. 3 D.Lgs.423/2001)	29,66
Imponibile mensile convenzionale (26gg)	771,00
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (20 gg)	593,00

3.1.3. Imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del 2001.

In base alle previsioni contenute nell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423/2001 anche l'imponibile giornaliero da assumere ai fini del versamento delle contribuzioni minori deve essere gradualmente aumentato nella misura e secondo le modalità temporali previste al comma 1.

L'imponibile di riferimento sul quale calcolare gli aumenti prefissati è, come per l'assicurazione I.V.S., quello previsto dall'art. 2, ma la percentuale di incremento retributivo, che per l'anno 2003 è pari al 25%, deve essere calcolata sul differenziale esistente tra il predetto imponibile e il limite minimo di retribuzione giornaliera.

Per l'anno 2003 l'imponibile giornaliero ai fini delle assicurazioni minori è pari a € 29,66.

Anno 2003	Euro
Imponibile giornaliero convenzionale ai fini delle assicurazioni minori	29,66*
Imponibile mensile convenzionale (26gg)	771,00
Imponibile mensile convenzionale per il Mezzogiorno (20gg)	593,00

*per il calcolo dell'imponibile si veda la tabella di cui al punto 3.1.2.

Qualora si verifichi la fattispecie descritta al punto 3.1.2. (imponibile giornaliero convenzionale ai fini I.V.S.) si avrà, ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, un unico parametro retributivo.

3.1.4. Periodi di occupazione media mensile.

L'art. 4, co.1, del D. Lgs. n. 423 del 2001 conferma, sino al 31.12.2006, in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. Il comma 2 della stessa norma ha invece modificato il percorso di graduale elevazione alle 26 giornate lavorative (11) per i territori del Mezzogiorno e delle regioni Campania e Basilicata.

Anno	Numero giornate
2003	20
2004	22
2005	24
2006	26

E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale.

3.2. Cooperative sociali.

Come noto, in assenza dei decreti ministeriali adottati in base all'art. 35 del T.U. approvato con D.P.R. n. 797 del 1955, l'obbligo contributivo deve essere assolto da tali organismi sulle retribuzioni effettive e trova, pertanto, applicazione la normativa prevista in materia di minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e di limiti di retribuzione giornaliera (12).

3.2.1. Imponibile giornaliero.

Il D.M. 22.9.2000, ha stabilito (art. 2) che dall' 1.1.2001, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici (13). Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD.

Poiché detto trattamento minimo per l'anno 2003 ammonta a € 402,12, il 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 160,85. Pertanto il predetto imponibile giornaliero convenzionale è determinato per l'anno 2003 in € 26,81.

anno 2003: retribuzione giornaliera ex art. 2 D.M. 22/9/2000	Euro
limite settimanale per l'accredito dei contributi	160,85
imponibile giornaliero convenzionale	26,81
imponibile mensile convenzionale (26 gg)	698,00

Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955.

3.2.2 Periodi di occupazione media mensile.

Lo stesso D.M. 22.9.2000, ha stabilito all'art. 1 che dall' 1.1.2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio assistenziali ed educativi, è pari a 26 giornate lavorative. I periodi di occupazione media mensile inferiori per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 797 del 1955, sono elevati a 26 giornate.

3.3. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413 del 1984).

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26.7.1984, n. 413, si conferma il rinvio ad apposita circolare da emanare (14).

3.4. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250 del 1958).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13.3.1958, n. 250, la retribuzione convenzionale per l'anno 2003 è fissata in € 531,00 mensili (21,22 x 25gg.).

anno 2003: soci delle cooperative della piccola pesca		
retribuzione convenzionale mensile	Euro	531,00

3.5. Lavoratori a domicilio.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975. Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2003 al 2,4 %, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio già fissato in € 20,72 è pari, per il 2003, a € 21,22 (15). Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 38,20 (16).

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione l'art.1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (17), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (18).

L'art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'1.1.1989 (19).

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 38,20) \times (6) / (40) = \text{€ } 5,73$$

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare [n. 247 del 29/11/1997](#).

5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2003 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

In base alla norma in epigrafe a decorrere dall'1.1.1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (20) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2003 in € 36.959,00.

Pertanto a decorrere dall'1.1.2003 l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.959,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3080,00.

anno 2003	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	36.959,00
Importo mensilizzato	3080,00

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (21).

6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (22) rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,4 %, è pari, per l'anno 2003, a € 80.390,96 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 80.391,00.

anno 2003	Euro
Massimale annuo della base contributiva	80.391,00

Si rammenta che dall'1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art.3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali (23).

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (24) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 402,12 per l'anno 2003 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 160,85.

anno 2003	Euro
trattamento minimo di pensione	402,12
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	160,85
Limite annuale per l'accredito dei contributi	8364,20

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (25). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all'art. 43, co. 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri di attuazione di tale previsione si rimanda alla circolare [n. 41 del 22.02.2002](#).

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l'anno 2003 (26) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

anno 2003	Lire	Euro
Erogazioni liberali (tetto)	500.000	258,23
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	10.240	5,29
Fringe benefit (tetto)	500.000	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	90.000	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	60.000	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	30.000	15,49
Indennità di trasferta intera estero	150.000	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	100.000	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	50.000	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	3.000.000	1549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	9.000.000	4648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	4.000.000	2065,83

Per la materia si rinvia alla circolare [n. 263 del 24.12.1997](#).

In particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa si veda la circolare [n. 104 del 14.05.1998](#) mentre per l'azionariato dei dipendenti circolare [n. 11 del 22.01.2001](#).

9. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 43, comma 2, lett.b) della Legge n. 448/2001 l'importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito in legge 23.5.1997, n. 135 (27) è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.

10. Contributo apprendisti.

Si riportano di seguito i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti, con decorrenza 1.1.2003:

Apprendisti	
FPLD	
a) contributo settimanale base	Euro 0,0816
b) contributo settimanale adeguamento	Euro 2,59
CUAF	
contributo settimanale	Euro 0,0326
Maternità	
contributo settimanale	Euro 0,0165
INAIL	
contributo settimanale	Euro 0,0930
TOTALE contributo settimanale	
esclusa INAIL	Euro 2,72
Compresa INAIL	Euro 2,81

Nota: contributo maternità + contributo INAIL = 0,11 €

Per le aziende artigiane resta fisso, a carico del datore di lavoro, il contributo di maternità pari a € 0,02 settimanali (€ 0,0165 arrotondato a € 0,02).

L'aliquota a carico dell'apprendista dovuta al FPLD è fissata nella misura del 5,54%.

11. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, del D.L. 30.12.87 n. 536 convertito con L. 29.2.88 n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato, per l'anno 2003, in € 67,14 (£ 130.000).

anno 2003	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

12. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare [n. 181 del 16.12.2002](#) si comunica che l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, è pari, per l'anno 2003, a € 1671,76.

anno 2003	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	1671,76

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2003.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2003 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (28).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

13.1. regolarizzazione di cui ai punti da 2) a 4).

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all' 1.1.2003 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Gli organismi cooperativi ex D.P.R. n. 602/1970, ai fini della regolarizzazione di cui al punto 3.1., riguardante i lavoratori soci, provvederanno a indicare l'importo delle differenze contributive IVS a debito, in uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Diff. IVS " e dal codice "M188"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini pensionistici; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

Per la regolarizzazione delle differenze contributive diverse dall'IVS dovrà essere utilizzato uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2, facendo precedere l'importo dalla dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001 " e dal codice "M301"; nella casella "retribuzioni" dovrà essere indicato l'importo della differenza di retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni diverse dall'IVS; nessun dato dovrà essere, invece, indicato nelle caselle "numero dipendenti" e "numero giornate".

13.2. regolarizzazione di cui al punto 5).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando uno dei codici previsti con la circolare [n. 178 del 12.12.2002](#), in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.

14.3. regolarizzazione di cui al punto 10).

Per il versamento delle eventuali differenze contributive relative al contributo fisso dovuto per gli apprendisti, i datori di lavoro utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B/C" del mod. DM10/2 facendo precedere l'importo da versare dal codice "M189" e dalla dicitura "Diff. Appr.". Nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.TO PRAUSCELLO

Riferimenti normativi:

- (1) Si veda la circolare dell'Inpdai D.C.P. 02/XII/2 – Dicembre 2002 contenuta in allegato al Messaggio n. 000110 del 31/12/2002.
- (2) Si veda la circolare [n. 40 del 20.2.1996](#).
- (3) Detti minimali, come noto, devono essere rivalutati ogni anno ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.
- (4) Si veda quanto disposto dall'art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.
- (5) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell'art. 22 della legge 3.6.1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
- (6) Si vedano le circolari [n. 100 del 22 maggio 2000](#), [n. 33 dell' 8 febbraio 2001](#) e [n. 36 dell'8 febbraio 2002](#).
- (7) art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n. 389.
- (8) Per l'individuazione del C.C.N.L. da applicare si veda la circolare [n. 192 del 3.8.90](#).
- (9) Ad esempio se la variazione è intervenuta nell'anno 2003 il nuovo valore retributivo dovrà essere utilizzato soltanto a partire dall' 1.1.2004.
- (10) si veda la nota 4.
- (11) Già fissato dall'art. 4 del D.M. 3.12.1999.
- (12) Cfr. art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338 convertito nella legge 7.12.1989, n. 389 e art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si veda anche la circolare [n. 200 del 4.12.2000](#).
- (13) Nel rispetto dell'art. 7, co. 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge 7.12.1989, n. 389.
- (14) Si veda anche la circolare [n. 36 dell'8.02.2002](#)
- (15) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
- (16) Cfr.art. 7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.
- (17) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
- (18) Pertanto in tale settore l'esistenza di appositi minimali non esime dall'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.
- (19) Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare [n. 68 del 10.4.1989](#).
- (20) Determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare [298 del 30.12. 1992](#) e circolare [n. 151 del 7.7. 1993](#).
- (21) Si veda la circolare [n. 178 del 12.12.2002](#).
- (22) Vedere nota 21
- (23) Si veda la nota 1
- (24) Vedi l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.
- (25) Cfr.art. 69, co. 7 della legge 23.12.2000, n. 388.

(26) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(27) Cfr. anche art. 6, lett. e) del D.Lgs. n. 314 del 1997 e art. 60 legge 7.5.1999, n. 144. Per le modalità di calcolo del tetto si rimanda alla nota n. 1 della circolare [n. 12 del 20/1/2000](#) e circolare [n. 178 del 12.12.2002](#).

(28) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare [n. 292 del 23.12.1993](#), punto 1).

Tabella A (valori espressi in euro)

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Industria	105,69	31,93	29,81
		(1)	(1)
Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche Amministrazioni	80,35	38,26	34,02
			(1)
Artigianato		34,02	29,81
		(1)	(1)
Agricoltura	84,58	44,60	33,99
			(2)
Credito assicurazioni e servizi	105,69	36,15	34,02
		(1)	(1)
Commercio	105,69	29,81	29,81
		(1)	(1)

(1) Da adeguare a euro 38,20 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

(2) Non soggetto all'adeguamento di cui all'art. 7, c. 1 della legge n. 638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.

Tabella B (valori espressi in euro)

Settore	Qualifiche		
	Impiegati		Operai
Istruzione pre-scolare svolta dalle Scuole materne autonome o da altre istituzioni ivi comprese le IPAB	Docenti e non docenti con funzioni direttive	Docenti e non docenti	
		40,40	18,68
		(1)	(1)
Istruzione ed educazione scolare non statale	41,43	18,68	18,68
		(1)	(1)
Assist.za sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese le IPAB	40,40	16,77	13,08
		(1)	(1)
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari	40,40	16,77	13,08
		(1)	(1)

Spettacolo	Dirigente	Impiegato	Operaio
	86,71	26,08	20,51
		(1)	(1)
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante	72,98	22,37	16,77
		(1)	(1)

Agenti di assicurazione in gestione libera	Capo Ufficio Imp. 1^ cat.	Impiegati 2^ e 3^ cat.
	26,08	18,68
	(1)	(1)

Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	Impiegati	
	di concetto	d'ordine
	29,81	24,24
	(1)	(1)

Amministrazione statale	Personale docente e non docente
	18,68
	(1)

Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva e alla Produzione)	di organizzazione Produttiva	Ispettori Produzione Cat. A	Produzione Cat. B/C
	67,69	34,02	22,37
		(1)	(1)

Segue tabella B

Assistenza domiciliare svolta In forma cooperativa	11,22
	(1)

Credito (per il solo personale ausiliario)	Personale fatica, custodia, pulizia
	14,94
	(1)

Servizio di pulizia disinfezione e disinfestazione	Operai		
	3 livello	4 livello	5 livello
	18,68	16,77	14,94
	(1)	(1)	(1)

Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	Pulitori 14,94
	(1)

Pesca costiera e mediterranea	Capo barca Motorista	Capo pesca	Marinaio
	24,24	22,37	18,68
			(2)

Pesca oltre gli stretti	Comandante, Direttore macchina	1° ufficiale coperta, macchinista	2° ufficiale coperta, macchinista
	46,79	34,21	28,82
	Nostromo, capo mac.na, capo pes.	Marinaio, cuoco, ecc.	Mozzo
	25,24	19,82	18,68
		(2)	(2)

Giornalisti	Redattore	Praticante	Collab./Corrisp.
	62,85	44,60	11,22
			(1)

(1) Da adeguare a euro 38,20 ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.

Da adeguare a euro 21,22 ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160/1975.